

TI_GERICHTE 52.2023.430 vom 18. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.430

FR: TI_GERICHTE 52.2023.430 du 18 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.430 del 18 ottobre 2023

Regeste

Docente cantonale. Ammonimento per violazione dei doveri di servizio

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il 19 gennaio 2024 il Tribunale ha intimato la replica al Consiglio di Stato, assegnandogli un termine di 15 giorni per duplicare. L'atto è stato consegnato per l'invio raccomandato interno il 19 gennaio 2024 alla Messaggeria governativa. Il 30 gennaio 2024, la giudice delegata del Tribunale ha prorogato il termine di 15 giorni, su richiesta dell'autorità. L'ordinanza del 19 gennaio 2024 risulta notificata il giorno stesso. Infatti, la consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale ricezione per l'ufficio destinatario, pure servito abitualmente dal medesimo servizio di messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in effetti caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della ricezione coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono dello stesso servizio di messaggeria e inviano e ricevono la posta (interna ed esterna) per questo tramite. Essendo determinante per la consegna brevi manu il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna alla messaggeria (cfr. STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg. in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg.; II-2009 n. 4c, pag. 625 segg.; Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag. 13). Il termine per presentare la duplica è quindi iniziato a decorrere il 20 gennaio 2024, ossia il giorno successivo alla notifica (art. 13 cpv. 1 LPAmM). Per effetto della proroga di 15 giorni, questo è scaduto il 19 febbraio 2024. Il memoriale di duplica, inoltrato dal DECS soltanto il 21 febbraio 2024, è pertanto tardivo. Lo stesso va quindi estromesso dagli atti senza intimazione alle parti.

E. 1.3

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). I fatti decisivi per esaminare la fondatezza e la proporzionalità del provvedimento impugnato emergono in maniera sufficientemente circostanziata.

E. 2

L'insorgente rimprovera all'autorità di nomina di non aver dato seguito alla sua richiesta probatoria di effettuare dei confronti con i propri accusatori, rimasti nell'ombra. Ritiene così violato il suo diritto di essere sentito.

E. 2.1

Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1). Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorché le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento. Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1).

E. 2.2

Nel caso concreto, il ricorrente, rivolgendosi all'autorità, si è dichiarato per scritto a disposizione per un confronto con i tre testimoni citati nel rapporto al fine di chiarire la propria posizione. A questo proposito, occorre rilevare che un'audizione in contraddittorio dei docenti che hanno inoltrato la propria segnalazione appare un mezzo di prova utile e pertinente a delineare i contorni degli episodi descritti. Va tuttavia pure considerato, da un lato, che la predetta dichiarazione dell'insorgente, per di più espressa da un legale, non costituisce un'esplicita richiesta probatoria. D'altro canto, per i motivi che meglio saranno esposti, dalle prese di posizione scritte rilasciate dall'insorgente nel corso dell'inchiesta apparivano elementi sufficienti a infliggere la misura dell'ammonizione, senza che ci fosse bisogno di interrogare i colleghi. È del resto comprensibile l'intento dell'autorità di nomina di non coinvolgere più del dovuto i docenti, nell'ottica di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali sul posto di lavoro. Sulle segnalazioni raccolte dal direttore dell'istituto scolastico il ricorrente ha comunque avuto ampio modo di prendere posizione proponendo la propria versione dei fatti. La censura di violazione del diritto di essere sentito va quindi disattesa.

E. 3.1

I doveri degli impiegati cantonali e dei docenti sono definiti dal capitolo VII della LORD. I dipendenti, dispone a titolo di norma generale l'art. 22 cpv. 1 LORD, agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa. Essi, soggiunge la norma (cpv. 2), svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e

di collaborazione al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla collettività. Il dipendente, precisa l'art. 23 cpv. 1 LORD, deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa, sia nella vita privata. Egli si comporta con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori e i colleghi (art. 23 cpv. 2 LORD). Per quanto attiene al caso specifico dei docenti, la legislazione scolastica contiene inoltre numerose norme di carattere comportamentale, educativo e pedagogico rivolte al corpo insegnante. In particolare, gli art. 45 e 46 della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100) incaricano il docente dell'istruzione e dell'educazione degli allievi e lo chiamano a svolgere la sua attività in ossequio ai diritti degli studenti, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola. Vista l'importanza che riveste la scuola nella nostra società e dell'influsso che essa esercita sugli allievi, in particolare su quelli minorenni, occorre porre esigenze severe per quanto attiene al comportamento che i docenti devono assumere (DTF 138 I 113 consid. 5.4 non pubblicato, con riferimenti).

E. 3.2

Secondo l'art. 32 cpv. 1 LORD, le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonizione; b) la multa sino fr. 3'000.-; c) la riduzione dello stipendio fino a un massimo del 10%, durante un anno al massimo; d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a otto mesi; In caso di provvedimento disciplinare, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAm). Se giudica ingiustificata una misura disciplinare diversa dal licenziamento, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave (art. 91 cpv. 3 LPAm).

E. 4

Il ricorrente contesta la misura dell'ammonizione. Nega di aver agito in modo contrario ai suoi doveri di servizio e richiama le sue prese di posizione inviate all'autorità di nomina, nelle quali ha contestualizzato i fatti posti alla base del provvedimento.

E. 4.1

In queste prese di posizione, il docente ammette di aver consultato l'applicazione Tinder durante una gita scolastica. Nega tuttavia che vi fosse un capannello di allievi radunato alle sue spalle, non escludendo comunque la possibilità che alcuni di essi fossero effettivamente dietro di lui. Sarebbe stato tuttavia proprio il richiamo della docente a riporre il telefono ad attirare l'attenzione dei ragazzi. Non esclude nemmeno di aver avuto uno scambio di battute allusive con un allievo, ritenendo tuttavia che questo debba essere interpretato in modo adeguato e non ambiguo. L'insorgente riconosce inoltre che alcuni scolari gli hanno mostrato fotografie di ragazze durante una cena di classe e che uno studente in particolare gliene ha inviata una sul cellulare ritraente una donna in bichini. Per quanto attiene infine all'episodio occorso in biblioteca, il docente non esclude che possa essersi rivolto a un'allieva dicendole " come sei bella, chissà quante teste farai girare oggi ". Si sarebbe tuttavia trattato di un complimento senza nessun doppio fine.

E. 4.2

Dalle dichiarazioni del docente emerge che lo stesso ha effettivamente tenuto atteggiamenti inadeguati al ruolo di insegnante di scuola media. Innanzitutto, l'uso di un'applicazione per

incontri durante una gita scolastica, in presenza degli allievi, appare fuori luogo. Pure inopportuno è lasciarsi andare a scambi di battute allusivi e tollerare l'invio di foto di donne in bichini da parte di alunni. Già dalla descrizione degli episodi fornita dal ricorrente emerge la tendenza a instaurare un dialogo "tra pari" con gli allievi, che non risulta conforme al suo ruolo educativo e pedagogico. Così come l'apprezzamento rivolto all'alunna, senz'altro suscettibile di destare imbarazzo e disagio, va biasimato. Ciò che preoccupa, a leggere le prese di posizione dell'insorgente, è la sua tendenza a banalizzare talune situazioni, in particolare appellandosi al fatto che alcuni avvenimenti si siano verificati nel tempo libero, o durante una pausa. Sebbene in occasione di una cena di classe non ci si aspetti un comportamento rigoroso come durante le lezioni, nulla toglie che il ruolo del docente non si esaurisca all'interno della sede scolastica. Né il fatto di trovarsi in pausa durante una gita dispensa l'insegnante dal suo ruolo educativo. Alcuni gesti che implicano una confidenza inusuale nel rapporto tra docente e allievo, come l'invio di fotografie di donne in costume da bagno, vanno senz'altro scoraggiati. È inoltre più che opportuno che l'insegnante eviti attività private in presenza di allievi, quali la ricerca di incontri tramite portali online, che possano alimentare conversazioni di dubbio gusto. Oltre a ciò, si rileva che in più di un'occasione il ricorrente si pone sulla difensiva chiedendosi se i colleghi segnalanti vogliano insinuare che abbia tentato di adescare allievi. Così facendo il medesimo, senza mostrare alcun segno di autocritica, evita di mettersi in discussione e perde di vista il punto centrale della questione: alcuni gesti e atteggiamenti sono comunque sconvenienti, indipendentemente dalla reale intenzione di chi li mette in atto. Gli stessi, anche qualora siano in realtà privi di malizia, si prestano a essere mal interpretati, ciò che in un ambiente scolastico, per di più in presenza di minori preadolescenti, va indubbiamente evitato.

E. 4.3

Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia violato i suoi doveri di servizio, e in particolare quello che impone di tenere un contegno corretto e dignitoso nello svolgimento della funzione. La misura dell'ammonimento, adeguata e proporzionata, se non addirittura generosa, merita pertanto conferma.

E. 5

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.